

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

*Bando per la selezione di **1.153** volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – PON IOG – da realizzarsi nella Regione Sicilia.*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: "Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ed in particolare l'art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: "Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare l'articolo 26, comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che "Fino all'approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 991, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Calogero MAUCERI dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale è stato approvato il "*Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*";

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 22 settembre 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento), con la quale si individua il Dipartimento quale Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'art. 123, comma 6 del Regolamento UE n. 1303/2013, a cui sono delegate le funzioni per l'attuazione della misura "Servizio Civile";

VISTO l'Addendum alla suddetta Convenzione, sottoscritto in data 7 ottobre 2015, che ha apportato modifiche alla medesima Convenzione in merito alle Regioni coinvolte, alle risorse finanziarie destinate alla misura servizio civile nazionale ed al relativo numero dei beneficiari;

CONSIDERATO che l'ANPAL è subentrata nei rapporti stabiliti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di cui alla Convenzione sopra citata, sottoscritta in data 22 settembre 2014 e successivamente emendata;

TENUTO CONTO che, al fine di consentire il raggiungimento del target di spesa fissato al 31 dicembre 2018 e soddisfare il fabbisogno espresso da alcune Regioni, si è proceduto ad una riprogrammazione delle risorse da destinare alla Misura Servizio Civile del PON IOG, ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione in data 22 settembre 2014;

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2017 è stato firmato un ulteriore Addendum alla Convenzione del 22 settembre 2014, che disciplina le modifiche da apportare in merito alle Regioni coinvolte, alle risorse destinate alla Misura Servizio civile nazionale e al numero di volontari;

VISTO l'Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento), pubblicato sul sito internet del medesimo in data 19 dicembre 2017, nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del sopra citato "Prontuario", è stata resa nota agli enti di servizio civile l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), a decorrere dal 18 dicembre 2017 e fino alle ore 14,00 del 5 febbraio 2018, per complessivi 3.684 volontari, suddivisi per le Regioni interessate alla riprogrammazione, secondo quanto previsto dall'Addendum 19 dicembre 2017 sopracitato;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 5 febbraio 2018 sono pervenuti 154 progetti per la Regione Sicilia per 1.314 volontari;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n.209 del 16 marzo 2018 con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), presentati nel periodo dal 18 dicembre 2017 al 5 febbraio 2018;

VISTA la nota n. 9118 del 22 febbraio 2018 con la quale il Capo del Dipartimento ha chiesto all'ANPAL di reperire ulteriori fondi al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario per le Regioni Calabria e Sicilia, atteso che per le restanti Regioni i fondi a disposizione sono sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati;

VISTA la nota n. 3809 del 27 marzo 2018 con la quale l'ANPAL ha comunicato al Dipartimento che la Regione Sicilia e la Regione Calabria hanno confermato, rispettivamente con note prot. 88921 del 20 marzo 2018 e prot. 82785 del 7 marzo 2018, la disponibilità ad aggiungere ulteriori risorse finanziarie a totale copertura del numero dei volontari previsti dai progetti presentati relativi all'Avviso del 19 dicembre 2017;

RILEVATO che, in relazione ai 154 progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del PON IOG presentati dagli enti per la Regione Sicilia entro il 5 febbraio 2018, sono stati approvati 147 progetti per l'impiego di n. 1.153 volontari;

VISTO il decreto n. 542 in data 29 maggio 2018, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 31 maggio 2018, con il quale il Capo del Dipartimento ha approvato la valutazione effettuata dalla predetta Commissione, relativamente ai progetti da realizzarsi nella Regione Sicilia, i cui esiti sono riportati negli elenchi (allegati A,B e C) che costituiscono parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. 1.153 volontari da impiegare in 147 progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del PON IOG nell'ambito della Regione Sicilia;

DECRETA

Articolo 1 Generalità

È indetto un bando per la selezione di n.**1.153** volontari, da avviare al servizio nell'anno 2018 nei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG –di cui all'Allegato 1, approvati dal Dipartimento.

I giovani devono essere iscritti al Programma "Garanzia Giovani", aver sottoscritto il Patto di servizio ed essere stati "presi in carico" dal Centro per l'impiego (di seguito CPI) e/o Servizio competente.

I giovani devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo art. 3 del presente bando.

La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.

Articolo 2 Progetti e posti disponibili

Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all'Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all'Allegato 5, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell'intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.

Articolo 3 Requisiti e condizioni di ammissione

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia;
- c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- d) essere iscritti al Programma "Garanzia Giovani" (da effettuarsi sul sito internet www.garanzigiociovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati "presi in carico" dal CPI e/o Servizio competente;
- e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
- f) essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- h) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- i) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- l) non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all'avvio del percorso in "Garanzia Giovani" (inteso come momento procedurale che si apre con l'adesione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di Servizio), e all'inizio della misura del servizio civile nazionale. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) devono essere mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che:

- a) abbiano già prestato servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani; oppure abbiano interrotto il predetto servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di presentazione della domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;
- b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani l'aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001, oppure nell'ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL e nei

progetti dei Corpi Civili di Pace o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell'ambito della Garanzia Giovani per motivi non imputabili ai volontari.

Art. 4

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani, firma del Patto di Servizio e "presa in carico" da parte del CPI e/o Servizio competente, deve essere indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenire allo stesso entro e non oltre le **ore 14.00 del 20 luglio 2018**. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all'Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
- corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani, sottoscritto dall'interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- 2) a mezzo "raccomandata A/R";
- 3) mediante consegna a mano.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla effettiva partecipazione alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione.

Non è causa di esclusione il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

Art. 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall'ente che realizza il progetto.

L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando, ad esclusione dei requisiti di occupazione, istruzione e

formazione dichiarati dai candidati sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della domanda (All.2).

L'ente dovrà inoltre verificare che:

- la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente articolo 4;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- la domanda di partecipazione sia corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall'interessato e dalla presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente.

Sono causa di esclusione dalla selezione, oltre la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art.3:

- la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine;
- il mancato invio del Patto di servizio e della presa in carico;

E' sanabile da parte dell'ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato, al CPI e/o Servizio competente a cura dell'ente.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. I candidati devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home Page del sito ufficiale dell'ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e i candidati che, pur avendo inoltrato domanda, non si presentano al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, sono esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Art. 6 Criteri di selezione

L'ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in "allegato 4", attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L'ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "servizio civile nazionale" posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. L'ente, terminata la procedura selettiva, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili, tenendo conto in quest'ultimo caso della sede indicata dai candidati nella domanda e le invia al Dipartimento.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'Ente adeguata pubblicità.

L'ente trasmette altresì al CPI e/o Servizio competente i nominativi dei candidati risultati idonei selezionati nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 7

Avvio al servizio

L'Ente deve inserire nel sistema informatico "Futuro" le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L'ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l'elenco degli idonei non selezionati. Di seguito l'ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell'apposito box presente sul sistema "Futuro".

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, con allegata la seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
- b) documenti di identità degli interessati;
- c) copia del Patto di servizio sottoscritto dall'interessato e della presa in carico rilasciata dal CPI e/o Servizio competente.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: il codice dell'ente (NZ.....), denominazione dell'ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento.

Le graduatorie devono pervenire sia via internet, che via PEC, entro e **non oltre il 20 ottobre 2018** a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi. La documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di richiesta di scorrimento della graduatoria che potrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dall'avvio del progetto.

L'avvio al servizio dei volontari è subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l'impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall'ente, anche se la documentazione risulta inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie predisposte dagli enti, provvede a comunicare agli stessi la data di inizio servizio. Gli enti titolari dei progetti provvedono successivamente a comunicare ai CPI e/o Servizi competenti la data di inizio servizio. Il Dipartimento provvede, altresì, ad inviare ai candidati selezionati, tramite gli enti titolari dei progetti, un codice utenza ed una password utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 8.

L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Gli enti provvedono a comunicare ai CPI e/o Servizi competenti la data di fine servizio.

Art. 8 Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile nazionale dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo e non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di svolgimento dello stesso, ovvero partecipare a Bandi per la selezione di volontari del servizio civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di "Garanzia Giovani".

L'interruzione del servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9 Certificazioni e riconoscimenti

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio – previa richiesta degli interessati - potranno essere validate o certificate in presenza di un periodo di servizio non inferiore rispettivamente a tre o sei mesi dalle Regioni ove il servizio è stato svolto, compatibilmente con le qualifiche inserite nei Repertori delle qualificazioni approvati dalle singole Regioni e con le modalità ed i tempi da queste ultime stabiliti.

A tal fine l'ente titolare del progetto si attiene alle disposizioni impartite in merito dalle singole Regioni. In assenza del Repertorio delle qualificazioni, ovvero delle procedure per la validazione e la certificazione delle competenze da parte delle singole Regioni, gli enti titolari dei progetti si atterranno alle disposizioni impartite con L'Avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 14 marzo 2016 concernente il: "Dossier per la individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite dai volontari nella realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Europeo Garanzia Giovani".

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di “Garanzia Giovani”, redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 11

Disposizioni finali

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06. 67792600, ovvero inviando una e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it

Roma, 22 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento
F.to Cons. Calogero MAUCERI

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art. 1

L'elenco dei progetti di cui all'allegato 1 è altresì consultabile sul sito internet del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it.

La durata del servizio è di dodici mesi.

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento al volontario sui fondi europei.

Ai sensi dell'art 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.

Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio, stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.

Note all'art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l'ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di inserire i loghi di "Garanzia Giovani", dell'Unione Europea, dell'ANPAL e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come riportati in capo al presente bando. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.

Dal sito del Dipartimento sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art.3.

Per presentare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civile nazionale nell'ambito del PON IOG i candidati devono essere iscritti al Programma Garanzia Giovani, (da effettuarsi sul sito internet www.garanzigiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed aver effettuato la "presa in carico" presso il CPI e/o Servizio competente in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, nonché di aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010).

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti all'avvio del percorso in Garanzia Giovani, (inteso come momento procedurale che si apre con l'adesione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di Servizio) ed al momento dell'inizio della misura "Servizio civile nazionale". I requisiti previsti alle lett. a), b), c) ed e) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.

Non possono presentare domanda: gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia; i volontari che alla data di presentazione della domanda siano già impegnati in progetti di servizio civile nazionale ivi compresi quelli attuati nell'ambito della Garanzia Giovani e quelli relativi ai Corpi

Civili di Pace (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto).

Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i giovani cittadini italiani e comunitari regolarmente residenti in Italia senza distinzione di sesso. Per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia la residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel Comune, l'indirizzo permanente. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale e anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto.

Possono, altresì, presentare domanda i giovani che hanno dovuto interrompere il servizio civile nazionale attuato nell'ambito della Garanzia Giovani per motivi a loro non imputabili.

Note all'art.4.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, della copia del Patto di Servizio e della presa in carico sottoscritti con il CPI e/o Servizio competente, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all'ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 20 luglio 2018. Il patto di servizio e la presa in carico devono essere riferiti esclusivamente alla misura Garanzia Giovani e non alla disoccupazione ordinaria.

I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento. La mancata produzione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.

La mancata produzione del Patto di Servizio e della presa in carico firmati con il CPI e/o Servizio competente è causa di esclusione dalla selezione da parte dell'ente.

La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto mediante:

apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;

verifica della data e dell'orario di ricezione risultante dal server per le domande via PEC.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.

I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando.

Note all'art.5

L'ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall'interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell'art. 16-bis della Legge 2/2009, l'inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell'indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all'anagrafica dell'interessato.

La selezione è effettuata dall'ente al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio

sito internet almeno 15 giorni prima dell'inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l'annullamento del procedimento di selezione. Le eventuali esclusioni per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'ente all'interessato ed al CPI di competenza.

Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta senza giustificato motivo nei giorni stabiliti è escluso dalla valutazione per non aver completato la relativa procedura.

Note all'art.6

La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009, cui si riferisce la scheda di valutazione in Allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.

I candidati esclusi in quanto ritenuti non idonei, ovvero risultati idonei ma non collocati utilmente in graduatoria dovranno essere tempestivamente informati dall'ente e potranno rivolgersi nuovamente al Servizio Competente ai fini dell'individuazione di un'altra misura prevista da "Garanzia Giovani".

Note all'art.7

L'ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai restanti documenti elencati all'art. 7 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.

L'ente invia, altresì, via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell'inviare i dati l'ente avrà cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati ed il CPI e/o Servizio competente.

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun

nominativo inserito nell'allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto "Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all'ente.

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della password, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall'inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

Note all'art.9

I volontari possono richiedere la validazione e/o la certificazione delle competenze in presenza:

- di almeno 3 mesi (validazione) o 6 mesi (certificazione) di servizio;
- dell'approvazione da parte della Regione dove hanno svolto il servizio del "Repertorio delle Qualificazioni", nonché delle procedure per la validazione e/o la certificazione delle competenze;
- di qualifiche, nell'ambito del Repertorio approvato, riferibili alle attività svolte dal volontario.

Le richieste vanno inoltrate ai soggetti individuati dalle singole Regioni e corredate dal fascicolo relativo alla messa in trasparenza delle competenze acquisite, nonché dall'ulteriore documentazione prevista dalle singole Regioni, ivi compreso il versamento di eventuali contributi.

Ai fini della compilazione del fascicolo della messa in trasparenza delle competenze acquisite dai volontari, gli enti si attengono alle disposizioni impartite in materia dalle singole Regioni. Qualora le Regioni non abbiano provveduto a dettare modalità per la compilazione del predetto fascicolo, gli enti opereranno secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento con l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 14 marzo 2016 concernente il: "Dossier per la individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite dai volontari nella realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani"

La validazione e/o la certificazione delle competenze sono rilasciate previo il superamento di una prova d'esame.

L'attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno interrotto il servizio.